

# **PORTO ANTICO DI GENOVA S.p.A.**

## **REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33**

Versione approvata dal Consiglio di amministrazione in data 1/07/2024

## Stato delle revisioni

<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Causale</b>	<b>Approvazione</b>
0	01/07/2024	Prima emissione	Consiglio di Amministrazione

## Indice

<b>Capitolo I - Aspetti generali.....</b>	<b>4</b>
Art. 1 – Ambito di applicazione .....	4
Art. 2 - Definizioni .....	4
<b>Capitolo II - Diritto di accesso civico .....</b>	<b>5</b>
Art. 3 - Richiesta di accesso civico semplice .....	5
Art. 4 - Richiesta di accesso civico generalizzato .....	5
Art. 5 - Richiesta di accesso civico - procedimento .....	6
Art. 6 - Esclusione del diritto di accesso civico generalizzato .....	7
<b>Allegato 1 - Modulo di richiesta per l'accesso civico.....</b>	<b>8</b>

## ***Capitolo I - Aspetti generali***

### ***Art. 1 – Ambito di applicazione***

Il presente Regolamento disciplina in maniera organica e coerente le forme di accesso ai documenti amministrativi, dati e informazioni formati e detenuti dalla società Porto Antico di Genova S.p.A. (d'ora in avanti Società), in base alla normativa vigente e segnatamente:

- il diritto di accesso civico a documenti, dati e informazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- il diritto di accesso generalizzato a documenti e dati di cui all'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 di cui sopra.

L'accesso a dati e documenti disciplinato dagli articoli 5 e seguenti del D. Lgs n. 33/2013 concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità efficacia ed efficienza, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto di ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali e degli interessi privati meritevoli di tutela. Esso è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione, aperta, al servizio del cittadino.

La Società, secondo quanto disposto dall'articolo 5 del D. Lgs. n.33/2013, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente prevalenti, garantisce:

- il diritto di accesso ai propri documenti, informazioni e dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- il diritto di accesso a documento e dati non soggetti a pubblicazione obbligatoria.

### ***Art. 2 - Definizioni***

Ai fini del presente regolamento si intende per

- a) “Diritto di accesso civico semplice” ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013: il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è stato omesso l'obbligo di pubblicazione nell'apposita sezione, “Società trasparente” del sito istituzionale di Porto Antico di Genova S.p.A. ai sensi del citato D. Lgs. n.33/2013;
- b) “Diritto di accesso generalizzato” ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013: il diritto di chiunque di accedere ai documenti o dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti previsti dall'articolo 5-bis del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) “Interessato all'accesso civico semplice”: chiunque, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva, abbia interesse a chiedere documenti, dati e informazioni

detenuti dalle pubbliche amministrazioni di cui sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria;

d) “Interessato all’accesso generalizzato”: chiunque, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva, abbia interesse a chiedere documenti e dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti;

e) “Controinteressato all’accesso generalizzato”: soggetto che dall’accesso subirebbe un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza, agli interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

## ***Capitolo II - Diritto di accesso civico***

### ***Art. 3 - Richiesta di accesso civico semplice***

Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 i cittadini possono chiedere in caso di omessa pubblicazione obbligatoria di documenti, informazione o dati, la loro diffusione sul sito web istituzionale della Società.

La Società, nel caso in cui riscontri l’effettiva mancata pubblicazione di quanto segnalato, entro trenta giorni procede alla pubblicazione nel sito web del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto; se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, la Società indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi i dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all’art. 43, co. 5 del citato decreto. In particolare, il RPCT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione all’Ufficio preposto alla gestione degli aspetti disciplinari della Società, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento previsto.

### ***Art. 4 - Richiesta di accesso civico generalizzato***

Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013, chiunque ha diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del sopra citato decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis.

Trattandosi di casi per i quali non è prevista la pubblicazione obbligatoria, la Società, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’art. 5-bis, co. 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica.

Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 dell’art. 5 del D. Lgs.

33/2013 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la Società provvede sulla richiesta.

Art. 5 - Richiesta di accesso civico - procedimento

L'esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede alcuna motivazione.

L'istanza deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche tramite la compilazione del modulo allegato (Allegato 1):

- all'indirizzo email [rpct@portoantico.it](mailto:rpct@portoantico.it) ;
- tramite posta cartacea scrivendo all'indirizzo Porto Antico di Genova S.p.A. – Calata Molo Vecchio 15, Magazzini del Cotone, Modulo n. 5/1 – 16128 Genova -, indicando “all'attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”.

Il titolare del potere sostitutivo, nei casi di ritardo o mancata risposta alla richiesta di accesso inviata, è individuato nel Direttore Generale. La richiesta può essere inviata all'indirizzo e-mail [direzione@portoantico.it](mailto:direzione@portoantico.it).

Si indica, inoltre, il recapito telefonico per contattare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e/o il Direttore Generale: 010/2485711.

L'istanza di accesso civico deve essere sottoscritta dall'Interessato e presentata unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Il rilascio dei documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Società per la riproduzione su supporti materiali.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione all'Interessato richiedente e agli eventuali Controinteressati.

In caso di accoglimento, la Società provvede a trasmettere tempestivamente all'Interessato richiedente i dati o i documenti richiesti (nel caso di accesso civico generalizzato) ovvero a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti oggetto di pubblicazione e a comunicare all'Interessato richiedente l'avvenuta pubblicazione con indicazione del relativo collegamento ipertestuale (nel caso di accesso civico semplice).

Nel caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del Controinteressato, la Società ne dà comunicazione a quest'ultimo e provvede a trasmettere all'Interessato richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del Controinteressato.

Il rifiuto, il differimento o la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimenti ai casi ed ai limiti previsti dall'art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013.

Nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine dei 30 giorni, l'Interessato richiedente può presentare richiesta di riesame all'Organo Amministrativo, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica [segreteria.presidenza@portoantico.it](mailto:segreteria.presidenza@portoantico.it) che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art. 5-bis, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 33/2013, l'Organo Amministrativo provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncerà entro 10 giorni dalla richiesta. Il termine per l'adozione del provvedimento da parte dell'Organo Amministrativo è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.

Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso il Controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del punto precedente.

Art. 6 - Esclusione del diritto di accesso civico generalizzato

L'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2 del D. Lgs. 33/2013 è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato alla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della Legge n. 241 del 1990.

Se i limiti indicati precedentemente riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, la Società consente l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

I limiti sopra richiamati si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

In merito all'accesso per fini scientifici si rimanda all'art. 5-ter del D. Lgs. 33/2013.